

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 066/CSA (2014/2015)

TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL COM. UFF. N. 001/CSA– RIUNIONE DEL 12 SETTEMBRE 2014

COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Vito Giampietro, Prof. Giovanni Serges – Componenti;
Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO PARTENOPE C5 MONTE DI PROCIDA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SPORTING SALA CONSILINA/PARTENOPE C5 MONTE DI PROCIDA DEL 26.4.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 766 del 29.4.2014)

Il secondo arbitro della gara Sporting Sala Consilina/Partenope C5 Monte di Procida, disputata il 26.4.2014 per il Campionato di Serie B del Calcio a 5, riferiva nel suo rapporto che, al 19,21" del secondo tempo, persona non identificata lo aveva colpito, da un settore inizialmente occupato dai sostenitori del sodalizio ospitato, con un corpo contundente, sul retro della coscia destra procurandogli forte dolore ed una lesione successivamente giudicata guaribile in 10 giorni.

L'accaduto veniva sanzionato dal competente Giudice Sportivo (Com. Uff. n.766 del 29.4.2014) con l'ammenda di € 2.500,00 inflitta, a titolo di responsabilità oggettiva, alla A.S.D. Partenope C5 Monte di Procida.

La suddetta decisione veniva impugnata davanti a questa Corte dalla società perseguita la quale lamentava come il Giudice Sportivo avesse erroneamente attribuito la condotta violenta ad un sostenitore di essa reclamante senza che, dagli atti ufficiali, nulla avallasse siffatto convincimento.

Questo collegio, ritenuta sussistente l'esigenza di un approfondimento istruttorio, con ordinanza emessa all'udienza dell'8.5.2014, rimetteva gli atti alla Procura Federale per le relative incombenze.

I risultati delle indagini accuratamente svolte dall'organo inquirente inducono a ritenere l'appello fondato e meritevole di accoglimento.

Ed invero l'unico elemento su cui era fondata la decisione gravata - provenienza dell'aggressione da un settore delle tribune occupato, all'inizio dell'incontro, dalla tifoseria della società ospitata - è venuto a mancare in quanto tutti i testi escussi hanno concordemente affermato che, prima che venisse consumata la violazione per cui si procede, sugli spalti si era verificata una piccola rissa in conseguenza della quale le opposte fazioni si erano fra di loro mescolate rendendo così impossibile ogni accertamento circa l'appartenenza, all'una o all'altra, dell'autore dell'atto di violenza.

Ne consegue che la sanzione inflitta in primo grado dev'essere annullata.

Per questi motivi la Corte Sportiva d'Appello accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società Partenope C5 Monte Di Procida di Monte Di Procida (Napoli) e annulla la sanzione inflitta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO S.S.D. FIDELIS ANDRIA 1928 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. LA VOPA VITO SEGUITO GARA AMICHEVOLE FIDELIS ANDRIA/BARI DEL 27.8.2014
(Delibera Del Giudice Sportivo Presso Il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. N. 13 Del 02.09.2014)

La S.S. Fidelis Andria 1928 S.r.l. (d'ora in poi Fidelis Andria) ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (Com. Uff. n. 13 del 2.9.2014) con la quale erano state inflitte 3 giornate di squalifica effettive al calciatore la Vopa Vito a seguito di un episodio sanzionato dall'arbitro verificatosi nel corso della partita amichevole con la formazione del Bari in data 27.8.2014.

A sostegno del reclamo la Fidelis Andria deduceva che l'evento avrebbe avuto uno svolgimento diverso rispetto a quanto indicato dall'Arbitro e, in particolare, sosteneva che il La Vopa non aveva sferrato una manata all'avversario bensì si era limitato a reagire, senza colpirlo, ad una provocazione dell'avversario. Chiedeva, pertanto, una riduzione della sanzione.

Il ricorso è infondato e va respinto.

Come è noto il referto arbitrale costituisce fonte di prova privilegiata e può essere sindacato solo in presenza di vizi logici o di macroscopiche contraddizioni. Orbene, nel caso in esame, il referto appare chiarissimo nel riferire l'episodio precisando che il La Vopa, durante lo svolgimento del gioco, colpiva al volto un avversario sferrandogli uno schiaffo. La Fidelis Andria si limita, nel suo breve reclamo, a indicare una diversa ricostruzione, peraltro non suffragata da alcun elemento significativo idoneo a prospettare un vizio nella refertazione arbitrale.

Da qui l'evidente infondatezza del reclamo.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Fidelis Andria 1928 S.r.l. di Andria (Bari Trani).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 9 febbraio 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio